

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
ISCRITTI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE

ART. 2426 Co.9 C.C.

le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione....., ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Documento interpretativo 11 - OIC

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 "Titoli di debito" e l'OIC 21 "Partecipazioni"

Documento interpretativo 11 - OIC

Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati", in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell'articolo 2426 del codice civile

Documento interpretativo 11 - OIC

La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (es. 31 dicembre 2023) e ai titoli acquistati nell'esercizio 2024.

titoli attività finanziarie
non immobilizzati

MINORE

Costo di acquisto

Valore di mercato

Documento
interpretativo 11 (OIC)

Titoli non
immobilizzati
valutati al valore
di iscrizione

Titoli non presenti
in portafoglio
valutati al costo di
acquisto

RILEVAZIONE INIZIALE TITOLI OIC 20
PAR. 36/37

BILANCIO ABBREVIATO E MICRO IMPRESE	BILANCIO ORDINARIO
COSTO DI ACQUISTO FACOLTA' PER COSTO AMMORTIZZATO	COSTO AMMORTIZZATO (OVE APPLICABILE) SIA PER TITOLI IMMOBILIZZATI SIA PER TITOLI CIRCOLANTE

VALUTAZIONE IN BILANCIO TITOLI

- SE VALUTATI AL COSTO DI ACQUISTO:
- VALUTAZIONE AL MINORE FRA IL COSTO DI AQUISTO E IL VALORE DESUMIBILE DALL'ANDAMENTO DEL MERCATO (ART. 2426 N. 9)
- ANDAMENTO DI MERCATO:
- SCELTA FRA QUOTAZIONE ALLA CHIUSURA O MEDIA DI PERIODO (PAR. 63)
- POSSIBILE VALUTAZIONE A LIFO/FIFO/PONDERATO IN QUANTO BENI FUNGIBILI (ART. 2426 N. 10)

NON APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO

ANCHE CON IL BILANCIO ORDINARIO

E' POSSIBILE NON UTILIZZARE COSTO AMMORTIZZATO QUANDO

EFFETTI IRRILEVANTI RISPETTO AL COSTO DI ACQUISTO

TITOLI IMMOBILIZZATI

CON RIDOTTI COSTI DI TRANSAZIONE

TITOLI (IMMOBILIZZATI)

DETENUTI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 12 MESI

Oic 20

I titoli di debito possono essere iscritti
nell'attivo immobilizzato
Nell'attivo circolante (C.III 6) altri titoli

Par. 69 Oic 20

I titoli possono essere oggetto di destinazione diversa a quella originariamente attribuita, in tal caso, a fine esercizio la valutazione deve essere eseguita in base alla nuova collocazione in bilancio

DL 73/2022 convertito con legge 4 agosto 2022 art.45

3-octies. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

DL 73/2022 convertito con legge 4 agosto 2022 art.45

3-undecies. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Decreto MEF 14.09.2023 in G.U. n. 223 del 23.09.2023

Ha esteso le disposizioni di cui art. 45 DL. 73/2023 anche all'esercizio
2023

D. M. 23.09.2024

LA DISPOSIZIONE DI CUI D.L.73/2022 E' STATA CONFERMATA ANCHE PER
L'ESERCIZIO 2024

Perdite durevole di valore Par. 73 Oic 20

Non è ammesso il ricorso alla deroga nel caso in cui il minor valore dei titoli iscritti nell'attivo circolante assume carattere durevole e se gli elementi che individuano la perdita di valore durevole si manifestano dopo la chiusura dell'esercizio.

Perdite durevole di valore

Nel caso in cui si manifestano elementi oggettivi di perdita di valore avvenuti nell'esercizio successivo bisogna far riferimento all'Oic 29 – fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Perdite durevole di valore

Esempio

Titolo iscritto per euro 10.000 , valore di mercato al 31.12.2024 euro 8.000,00

Venduto in data 31.01.2025 ad euro 8.000,00

No applicazione deroga di cui DL 73/2023 in quanto la perdita di euro 2.000,00 è considerata durevole

Alla data del 31.12.2024 il titolo verrà iscritto per un valore pari ad euro 8.000,00

Perdite durevole di valore

Esempio

Titolo iscritto per euro 10.000 , valore di mercato al 31.12.2024 euro 8.000,00

Venduto in data 31.01.2025 ad euro 7.000,00

No applicazione deroga di cui DL 73/2023

La perdita di valore al 31.12.2024 sarà sempre di euro 2.000,00

Alla data del 31.12.2024 il titolo verrà iscritto per un valore pari ad euro 8.000,00

La perdita di euro 1.000,00 sarà di competenza dell'esercizio 2025

3-decies. Le imprese indicate, al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

La società che si avvale della deroga deve destinare a riserva indisponibile gli utili al netto degli oneri fiscali di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti a bilancio (ultimo approvato) e quelli desumibili dal mercato.

Se acquisiti nell'esercizio 2024 il raffronto al costo di acquisto.

Qualora non ci siano utili e/o riserve, la riserva indisponibile dovrà essere alimentata con utili futuri.

NOTA INTEGRATIVA

le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa: – le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e – la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea